

Corte cost., Ord., (ud. 10-02-2016) 05-04-2016, n. 70**Fatto - Diritto****P.Q.M.**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Alessandro CRISCUOLO Presidente
- Paolo GROSSI Giudice
- Giorgio LATTANZI "
- Aldo CAROSI "
- Marta CARTABIA "
- Mario Rosario MORELLI "
- Giancarlo CORAGGIO "
- Giuliano AMATO "
- Silvana SCIARRA "
- Daria de PRETIS "
- Nicolò ZANON "
- Franco MODUGNO "
- Augusto Antonio BARBERA "
- Giulio PROSPERETTI "

ha pronunciato la seguente

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale [dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile](#), promossi dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze del 18 febbraio 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 108 e 151 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 e n. 34, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi.

Ritenuto che il Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con due ordinanze di analogo contenuto, ha sollevato questione di legittimità costituzionale [dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile](#), per violazione degli [artt. 1, 2, 3, 4 e 36 della Costituzione](#), nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita, e, in via subordinata, nella parte in cui non prevede le medesime limitazioni in materia di pignoramento di crediti tributari disposte dall'art. 72-ter (Limiti di pignorabilità) del [D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602](#) (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come introdotto dall'art. [3, comma 5, lettera b\)](#), del [D.L. 2 marzo 2012, n. 16](#) (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'art. [1, comma 1](#), della [L. 26 aprile 2012, n. 44](#);

che, secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni sono sorte nell'ambito di due procedure esecutive, la prima promossa da B.S.C. Cooperativo spa, ai danni del signor P.G., debitore della somma complessiva di Euro 7.720,61, oltre alle spese della procedura esecutiva, e la seconda promossa da R.E. ai danni della signora M.E., debitrice della somma complessiva di Euro 2.044,72, oltre alle spese della procedura esecutiva;

che i terzi pignorati hanno reso dichiarazioni positive dei rispettivi obblighi di corrispondere ai rispettivi debitori uno stipendio mensile rispettivamente di Euro 299,00 ed Euro 450,00 (al netto delle ritenute previste dalla legge) e quindi, poiché a mente [dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ.](#) "Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito", secondo il Tribunale rimettente gli stipendi degli esecutati sarebbero pignorabili fino ad un quinto, ammontante nei casi di specie rispettivamente ad Euro 59,50 ed Euro 90,00, per cui resterebbero nella disponibilità dei medesimi Euro 239,50 ed Euro 360,00, non risultando agli atti che essi dispongano di altre fonti di sostentamento. Al riguardo, osserva il Tribunale ordinario di Viterbo che se, invece, fosse applicabile alle fattispecie oggetto dei giudizi il limite indicato dall'art. [72-ter](#) del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), essendo le somme dovute a titolo di stipendio inferiori ad Euro 2.500,00 mensili, le stesse sarebbero pignorabili nel limite di un decimo e non di un quinto;

che il rimettente dubita quindi della legittimità costituzionale [dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ.](#), nella parte in cui non prevede l'impignorabilità assoluta di quella parte della retribuzione necessaria a garantire al lavoratore i mezzi indispensabili alle sue esigenze di vita;

che lo stesso giudice deduce anche la violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento sia in relazione al diverso regime afferente al pensionato, quale consolidatosi a seguito della sentenza di questa Corte n. 506 del 2002, sia, in via subordinata, in relazione al regime della riscossione dei crediti erariali fissato dall'art. [72-ter](#) del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), come introdotto dall'art. [3, comma 5, lettera b\)](#), del [D.L. n. 16 del 2012](#), convertito, con modificazioni, dall'art. [1, comma 1](#), della [L. n. 44 del 2012](#);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri per eccepire la non fondatezza della questione.

Considerato che deve essere disposta la riunione dei giudizi, attesa la coincidenza dei parametri e dell'oggetto degli atti di rimessione;

che le questioni sollevate risultano analoghe a quelle di cui è stata dichiarata la non fondatezza in riferimento agli [artt. 3 e 36 della Costituzione](#), con sentenza di questa Corte n. 248 del 2015;

che tale sentenza precisava, tra l'altro che "la tutela della certezza dei rapporti giuridici, in quanto collegata agli strumenti di protezione del credito personale, non consente di negare in radice la pignorabilità degli emolumenti ma di attenuarla per particolari situazioni la cui individuazione è riservata alla discrezionalità del legislatore", mentre, con riguardo alla questione sollevata in riferimento [all'art. 3 Cost.](#), sia in relazione al regime di impignorabilità delle pensioni, sia - in via subordinata - all'art. [72-ter](#) del [D.P.R. n. 602 del 1973](#), le argomentazioni del giudice rimettente non sono state condivise in ragione della eterogeneità dei tertium comparationis rispetto alla disposizione impugnata, tanto più verificata alla luce di "un esame obiettivo del contesto normativo complessivo e dalla sua evoluzione differenziata";

che invece, relativamente alla norma impugnata con riferimento agli [artt. 1, 2 e 4 Cost.](#), la predetta decisione ha ritenuto l'inammissibilità delle censure per la loro apoditticità in quanto prive di un'argomentazione esaustiva sulle ragioni del preteso contrasto con le norme invocate;

che - stante l'identità di contenuto tra l'ordinanza di rimessione oggetto della richiamata pronuncia del 2015 e quelle odierne - la questione da queste ultime reiterata va, conseguentemente, a sua volta, dichiarata manifestamente infondata con riferimento agli [artt. 3 e 36 Cost.](#), e manifestamente inammissibile con riguardo agli artt. [artt. 1, 2 e 4 Cost.](#), per le stesse ragioni.

Visti gli artt. [26, secondo comma](#), della [L. 11 marzo 1953, n. 87](#), e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale [dell'art. 545, quarto comma, del codice di procedura civile](#), sollevate, in riferimento agli [artt. 1, 2 e 4 della Costituzione](#), dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale [dell'art. 545, quarto comma, cod. proc. civ.](#), sollevata, in riferimento agli [artt. 3 e 36 Cost.](#), dal Tribunale ordinario di Viterbo, in funzione di giudice dell'esecuzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 febbraio 2016.

Depositata in Cancelleria il 5 aprile 2016.